

Scuola: assunzione a tempo determinato o indeterminato e incompatibilità con altri lavori

Quali sono le condizioni per poter svolgere altre esperienze lavorative al momento di essere assunti con contratto a tempo indeterminato, sia come docente che personale ATA (amministrativo, tecnico o ausiliario)

28/07/2023

Sintetizziamo in questa **guida** la normativa cui fare riferimento per coloro che, destinatari di una proposta di **assunzione in servizio nella scuola**, sono contestualmente interessati a conservare o attivare **altre esperienze lavorative** sia pubbliche che private.

Esclusività del rapporto di lavoro pubblico

Nella **scuola** vale il principio di **esclusività del rapporto di lavoro pubblico**: articolo 53 comma 1 [DLgs 165/01](#), articolo 60 e seguenti [DLgs 3/57](#), articolo 508 [DLgs 297/94](#). Per essere assunti a tempo indeterminato o determinato nella scuola, occorre che, in fase di sottoscrizione del contratto, si dichiari *di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge*.

Un eventuale rapporto di lavoro in essere va risolto (l'interessato si deve dimettere), fatto salvo il caso di [richiesta di part-time orario](#) che ammette, a determinate condizioni, il cumulo con altre attività lavorative autonome o prestate alle dipendenze di privati.

La posizione del **docente o ATA** che, svolgendo altra attività lavorativa (pubblica o privata), è individuato per l'**assunzione** e deve **regolarizzare la chiusura del precedente rapporto di lavoro**, può essere ricondotta all'istituto del **differimento della presa di servizio**. Nel caso specifico, l'applicabilità di detto istituto, **non è univoca**, mentre lo è per giustificati e riconosciuti motivi come la maternità, malattia, infortunio, e altri casi previsti dalla normativa.

Sulla possibilità di utilizzare l'istituto del differimento, a fronte di note diverse emanate dagli Uffici Scolastici Regionali (UU.SS.RR), il **Ministero** si è già espresso nel 2019 con un **orientamento** di più ampio respiro: *“si ritiene che possano essere accolte dai Dirigenti scolastici le richieste, dettagliatamente motivate, finalizzate a posporre la presa di servizio per cause riconducibili alla necessità di regolarizzare rapporti di lavoro in essere al momento della nomina ed incompatibili con l'assunzione in ruolo (ad esempio per le situazioni di chi ha la necessità di fornire al precedente datore di lavoro il preavviso in caso di dimissioni volontarie) o di dismettere attività imprenditoriali o commerciali.”*. In questo caso la presa di servizio è differita per il tempo strettamente necessario e, con essa, tutti gli effetti economici e giuridici conseguenti.

Quando si può chiedere l'aspettativa per svolgere un altro lavoro?

L'**aspettativa per motivi di lavoro**, ai sensi dell'articolo 18 c. 3 del CCNL 2007 può essere concessa solo nell'ambito di un rapporto di impiego già validamente costituito e con il presupposto, quindi, che non si mantenga un altro lavoro in essere.

Una situazione particolare, che costituisce un'**eccezione**, è quella che riguarda il dipendente pubblico vincitore di concorso in una amministrazione di altro comparto. L'ARAN si è espressa con proprio parere ([CFL137 del 5 novembre 2021](#)) circa il diritto alla conservazione del posto di provenienza, a condizione che sussista la condizione di reciprocità nei CCNL, ovvero sia prevista una clausola di analogo contenuto che riconosca il diritto alla conservazione del posto nell'ente di provenienza per la durata del periodo di prova.

L'esempio che pone l'ARAN è proprio relativo al dipendente di ente locale vincitore di concorso per docente nel comparto della scuola. Il CCNL 2007 all'art.18 comma 3 soddisfa pienamente la clausola di reciprocità, il dipendente può conservare il posto presso l'ente locale di provenienza per l'intero periodo di prova pari alla durata di un anno scolastico.

Inoltre i pubblici dipendenti, in base all'articolo 23 bis del [DLgs 165/2001](#) (Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato) come modificato dalla Legge 56/2019, possono chiedere di essere

collocati in **aspettativa senza assegni** per lo svolgimento di attività presso soggetti pubblici e privati. Per l'aspettativa presso soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni è previsto il limite di cinque anni, rinnovabile per una sola volta e non computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza. Le due aspettative si possono cumulare.

La **“ratio” delle norme**, in buona sostanza, è quella di consentire, a chi ha già un rapporto di lavoro nella scuola (o nel pubblico impiego), la possibilità di sperimentare un diverso lavoro, sia esso pubblico, che privato, che autonomo, al fine poi di poter scegliere quale dei due, oppure anche solo per un arricchimento professionale.

In altre parole, sia la norma contrattuale che quella di legge sopra citata consentono di poter effettuare una diversa esperienza lavorativa, ma non di “poterne mantenere una già in atto”.

A fugare ogni dubbio di interpretazione, sia del contratto che della norma contenuta nel collegato al lavoro, fa testo il pronunciamento della [Corte dei Conti del Piemonte del 27 febbraio 2015](#) in merito ad un contratto a tempo indeterminato stipulato da una docente che, all'atto della sottoscrizione, aveva un altro rapporto di lavoro il quale era stato mantenuto a seguito di richiesta di aspettativa [articolo 18 comma 3 del CCNL 2007](#). Visto anche questo “autorevole pronunciamento”, si rafforza l'indicazione che, quando si sottoscrive il contratto a scuola, occorra essere “liberi”, ovvero non ci si deve trovare in situazione di incompatibilità, come viene richiesto di sottoscrivere sotto propria responsabilità. A chi ad esempio lavora nel privato, nel caso voglia instaurare correttamente il rapporto di lavoro con la scuola, è richiesto prima di licenziarsi (fatto salvo il caso di [richiesta di part-time](#) nella scuola), poi firmare il contratto, e solo “dopo” (anche nello stesso giorno, quindi senza obbligo di prendere servizio, dal momento che all'atto della sottoscrizione sono immediatamente esigibili tutti gli istituti contrattuali) ne può instaurare un altro chiedendo l'aspettativa art.18 c.3 per un anno. Tutto questo vale sia per i docenti che per il personale ATA.

Rapporti di lavoro part-time

L'unica **possibilità di “mantenere” un rapporto di lavoro in atto** oppure di poterne **instaurare due contemporaneamente** (ma non nel comparto pubblico) è quella di chiedere subito (al momento della sottoscrizione del contratto) di poter instaurare un rapporto di lavoro *part-time* al 50%. Tale status consente di effettuare contemporaneamente due lavori diversi purché, come detto, non entrambi pubblici, oppure di svolgere un'attività autonoma.

Dottorati e assegni di ricerca

Il rapporto di lavoro, invece, può essere regolarmente instaurato quando l'interessato usufruisce già di **dottorato di ricerca, borse di studio post dottorato o assegni di ricerca**. In questi casi si può chiedere un periodo di congedo o di aspettativa secondo quanto indicato dal Ministero nella [circolare ministeriale 15 del 22 febbraio 2011](#) senza rincorrere in situazioni di incompatibilità.

Esercizio della libera professione

La **libera professione** con iscrizione all'albo/elenchi speciali, laddove prevista per legge, **può essere svolta solo dal personale docente** anche se sottoscrive un contratto di lavoro a tempo pieno, a condizione che questa sia **autorizzata dal dirigente**, non interferisca, né sia di pregiudizio alla funzione docente e sia compatibile con l'orario di insegnamento (articolo 508 [DLgs 297/94](#)).

Personale ATA: 10.913 immissioni in ruolo per l'a.s. 2023/2024

Contingente per i ruoli al di sotto della realtà: circa 19.000 posti liberi per le supplenze. Per la FLC CGIL occorre un intervento normativo urgente per approvare un piano straordinario di assunzioni oltre il turn over.

26/07/2023

Mercoledì **26 luglio 2023**, alle ore 15.00, si è tenuto l'**incontro d'informativa con il Ministero dell'Istruzione sul decreto contenente le Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale ATA per l'anno scolastico 2023/2024**.

L'informativa dell'Amministrazione

Il contingente assunzionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, autorizzato dal MEF, **ammonta complessivamente a 10.913 unità** – inclusi 938 posti di DSGA da accantonare per le future immissioni in ruolo tramite i concorsi – quindi, **un totale di 9.975 unità** di personale ATA, comprensivi del *turn over* di quest'anno dei posti già autorizzati lo scorso anno e non dati a ruolo.

Scarica le tabelle a questo link:

<https://www.flcgil.it/files/pdf/20230726/tabelle-ripartizione-regionale-contingente-nomine-ruolo-2023-2024-personale-ata.pdf>

Le operazioni di compensazione tra profili professionali sono consentite purché ciò non determini un aggravio di spesa. **Le facoltà assunzionali dei DSGA** non possono essere oggetto di compensazione a valere sui restanti profili del personale ATA. **Quelle relative al personale ex LSU e Appalti storici** sono destinate esclusivamente a tale categoria di personale.

La nostra posizione

Come FLC CGIL siamo totalmente insoddisfatti per il permanere del limite assunzionale legato al solo *turn over*. Su 29.916 disponibilità in organico di diritto, **restano 19.003 posti liberi** (il doppio delle disponibilità) da assegnare alle supplenze annuali alimentando, ancora una volta, la precarietà e la discontinuità del lavoro, soprattutto nelle segreterie scolastiche.

Su questo punto **abbiamo chiesto all'Amministrazione un impegno politico preciso per un intervento normativo** (di modifica della legge 107/2015) al fine di superare il *turn over* e il Ministero ha dichiarato che è possibile ragionare su un intervento *una tantum* che aumenti le facoltà assunzionali.

Sul **profilo di DSGA ci sono 938 posti autorizzati** (per i concorsi ordinario e riservato) **su 2.507 disponibilità da poter utilizzare per le future procedure concorsuali** (procedure selettive per i Facenti funzione e i concorsi ordinario e riservato).

Permane, per il momento, il problema dei posti scoperti che non sarà possibile ricoprire in tempo utile per l'avvio dell'anno scolastico 2023/2024 e le scuole prive di DSGA dovranno ancora avvalersi degli assistenti amministrativi facenti funzione.

Educazione motoria scuola primaria: informativa sul bando di concorso. A breve la pubblicazione e l'avvio della procedura

Prevista l'assunzione di 1740 docenti a fronte di 4405 posti di organico. Sono titoli di accesso le lauree magistrali LM-67, LM68, LM47 congiuntamente a 24 CFU.

Si è tenuto il giorno 25 luglio 2023 presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito l'incontro di informativa sul bando di concorso per l'insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria.

Il decreto, che verrà pubblicato nei prossimi giorni, dà seguito al DPCM con il quale il [Ministero della Pubblica Amministrazione aveva recentemente autorizzato l'avvio della procedura](#).

Posti a bando. Il concorso, per titoli ed esami, è abilitante, si svolge su base regionale ed è finalizzato all'accesso ai ruoli di n. 1740 docenti di educazione motoria per la copertura di posti vacanti e disponibili nell'anno scolastico 2023/2024 per le classi quarte e quinte della scuola primaria.

Requisiti di ammissione. Possono essere ammessi al concorso i candidati che abbiano conseguito una delle seguenti lauree magistrali:

- LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate»;
- LM-68 «Scienze e tecniche dello sport»;
- LM-47 «Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie»

oppure titoli di studio equiparati.

È richiesto inoltre il possesso di 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

Sono ammessi con riserva coloro che, in possesso di titolo conseguito all'estero, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento, entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura concorsuale.

Presentazione della domanda. L'istanza di partecipazione deve essere presentata, a pena di esclusione, in un'unica regione, in modalità telematica (Istanze on line), entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando.

Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro cinquanta (50/00). Il pagamento deve essere effettuato attraverso il sistema "Pago In Rete". L'avvenuto pagamento deve essere dichiarato nell'istanza, cui va allegata – a pena di esclusione – la ricevuta di pagamento.

Prova scritta. Ha una durata massima di 100 minuti, consiste in 50 quesiti computer-based a risposta multipla, così ripartiti:

- quaranta quesiti volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato;
- cinque quesiti sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del QCER;
- cinque quesiti sulle competenze digitali inerenti all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.

Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; ciascuna risposta esatta comporta l'attribuzione di 2 punti; ciascuna risposta errata o mancante comporta l'attribuzione di 0 punti. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. Per la valutazione della prova scritta, la commissione ha a disposizione un massimo di 100 punti. La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio minimo di 70 punti.

Prova orale. Valuta la preparazione nella disciplina e la relativa capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali. Ha una durata massima complessiva di 30 minuti e consiste nella progettazione di un'attività didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle tecnologie digitali. Valuta inoltre la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del QCER. Per la valutazione della prova orale la

commissione ha a disposizione un massimo di 100 punti. La prova orale è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 70 punti su 100.

Titoli. Sono assegnabili ai titoli accademici, scientifici, professionali un punteggio massimo complessivo di cinquanta punti, secondo quanto stabilito dalla tabella B allegata al DM n.80 del 30 marzo 2022.

Predisposizione delle prove. I quesiti della prova scritta sono predisposti a livello nazionale dal Ministero, che si avvale di una Commissione Nazionale. La Commissione Nazionale è incaricata altresì di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova orale, che dovranno essere pubblicati sul sito del Ministero almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova.

Le tracce delle prove orali sono predisposte da ciascuna commissione giudicatrice secondo il programma di concorso. Le commissioni predispongono le tracce in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova orale. Ciascun candidato estrae la traccia su cui svolgere la prova 24 ore prima dell'orario programmato per la propria prova. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.

Graduatorie di merito regionali. Le commissioni sommano il voto della prova scritta, della prova orale, il punteggio dei titoli. Il punteggio finale è espresso in duecentocinquantesimi. Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati.

Per le procedure il cui numero di posti messi a bando sia pari o superiore a 4, è prevista una riserva dei posti pari al 30%, in favore di coloro che, entro il termine di presentazione delle istanze, abbiano maturato tre anni di servizio presso le istituzioni scolastiche statali nei precedenti 10 anni, di cui almeno uno nell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria.

La graduatoria ha validità annuale e in ogni caso perde efficacia con l'approvazione della graduatoria riferita al successivo concorso. Il superamento di tutte le prove concorsuali costituisce abilitazione.

Osservazioni

A livello generale, abbiamo ribadito la nostra contrarietà a un provvedimento che, **a costo zero** attingendo organico dal contingente dei posti comuni, prevede una modifica ordinamentale che orienta la scuola primaria verso il **disciplinarismo** e la **frammentazione**. In questo senso è quindi opportuno un intervento che chiarisca la posizione dell'insegnamento di educazione motoria negli ordinamenti di questo ordine di scuola. Come FLC continueremo a chiedere la modifica sostanziale del provvedimento di legge.

Ferme restando le criticità già rappresentate nel corso dell'incontro di [informativa sul regolamento di concorso](#), in particolare l'esclusione dai titoli di accesso del diploma ISEF, che permetterebbe la partecipazione al concorso di molti docenti di scuola primaria in possesso di tale titolo, abbiamo rilevato che il contingente autorizzato, pari a 1.740 posti, corrisponde a **meno del 40% del totale**: ben 2665 posti derivanti da "spezzoni" verranno quindi destinati a supplenze fino al 30 giugno, aumentando la **precarietà del settore**, senza risolvere le difficoltà di assegnazione di **incarichi estremamente frammentati**.

Abbiamo evidenziato una disomogeneità del bando illustrato rispetto ad altre procedure concorsuali che, in particolare per quanto riguarda la prova scritta, sono più orientate sugli aspetti pedagogici, metodologici e didattici e chiesto di uniformare il titolo di accesso alla classe di educazione motoria agli altri insegnamenti (per la scuola primaria è richiesta la Laurea in Scienze della Formazione Primaria, per la secondaria, e quindi anche per le classi di concorso A-48 e A-49, un percorso abilitante da 60 CFU). I 24 CFU, non meglio definiti, previsti dal bando rappresentano un'evidente incoerenza e, di fatto, creano disparità tra ordini di scuola e profili professionali anche all'interno dello stesso ordine di scuola.

Abbiamo infine segnalato che la prevista quota di riserva in favore dei precari che abbiano maturato tre anni di servizio nella scuola statale, rischia di essere vanificata dalla mancanza dell'anno di servizio specifico, considerata l'esiguità del numero di docenti incaricati dell'insegnamento nell'unico anno di vigenza della norma, individuati nelle graduatorie A048, A049 e non tutti **in possesso del titolo di studio richiesto**.

Abbiamo chiesto che sia previsto lo scorrimento delle graduatorie in seguito a rinunce e, in ogni caso, la salvaguardia del diritto all'assunzione dei docenti vincitori.

Abbiamo chiesto che il costo della tassa di iscrizione al concorso venga ridotto.

Conclusioni. L'Amministrazione si è riservata di valutare le modifiche richieste, negli stretti margini delineati dalla stringente normativa che introduce il nuovo insegnamento, in particolare la legge di bilancio per il 2022 e il conseguente Decreto Ministeriale n.80 del 30/03/2022.

Personale ATA: approvati gli emendamenti che stanziavano le risorse dedicate alla formazione e all'incremento degli organici

Vanno in porto due importanti rivendicazioni che la FLC CGIL aveva avanzato da tempo sulle tematiche del lavoro ATA.

28/07/2023

Abbiamo avuto notizia che in sede di discussione parlamentare per la conversione in legge del DL 75 del 22 giugno 2023 sono stati **approvati due emendamenti sulle tematiche ATA**. Il primo emendamento modifica l'art. 1 comma 125 della Legge 107/2015 che poneva un vincolo di utilizzo dei fondi per la formazione del solo personale docente.

Una discriminazione, quella della legge 107/2015, che escludeva dalla formazione una grandissima platea di lavoratori (oltre 200.000 unità di personale) e non consentiva la rivitalizzazione dell'istituto contrattuale delle posizioni economiche da molto tempo bloccate.

L'impegno assunto nel corso delle trattative contrattuali ora tradotto in legge finalmente **pone fine ad una stortura che la FLC CGIL ha da sempre denunciato** e per il cui superamento si era battuta fin dal primo momento.

Il secondo emendamento **stanziava 50 milioni di euro finalizzati all'incremento delle dotazioni organiche ATA**. Un'altra rivendicazione storica della FLC CGIL che da anni denuncia il sovraccarico di lavoro degli Ata. In particolare, nelle segreterie la complessità del lavoro amministrativo ha superato i livelli di guardia anche a causa degli adempimenti legati all'attuazione del PNRR e dell'elevato numero di personale con contratti a termine.

Seguiremo ora l'iter della conversione in legge per mettere a frutto quanto prima gli effetti di queste due misure che non solo vanno a **beneficio del personale** ma soprattutto **consentono l'applicazione piena del Contratto e la formazione** di un personale che è decisivo per la funzionalità del servizio scolastico in tutto il territorio nazionale.

Graduatorie ATA terza fascia: certificazione informatica come titolo di accesso. Chi è già inserito avrà un anno per aggiornare. I chiarimenti di Santoro (Flc Cgil)

21/07/2023

L'ipotesi di CCNL 2019-21, sottoscritta all'Aran dalle Organizzazioni sindacali Flc Cgil, Cisl Scuola, Snals, Gilda degli insegnanti e Anief, introduce alcune novità sui titoli di accesso del personale ATA. Per l'entrata in vigore delle nuove norme si dovrà attendere la sottoscrizione definitiva del nuovo Contratto.

Anna Maria Santoro, Coordinatrice del dipartimento contrattazione nazionale della Flc Cgil, a Orizzonte Scuola chiarisce alcuni dubbi in merito al requisito nuovo della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale che sarà necessario agli aspiranti alla graduatoria terza fascia.

“La novità – spiega Santoro – interessa la terza fascia e non la 24 mesi. Chi è già inserito nelle graduatorie ATA di terza fascia e, ad esempio, ha lavorato un giorno, ha un anno di tempo per aggiornare la propria situazione. Coloro che invece non sono inseriti e non possiedono la certificazione non possono inserirsi perché privi di titolo di accesso”.

“Questo – aggiunge – nell’ipotesi di una prossima emanazione del decreto di terza fascia ATA. Arriveranno i chiarimenti del Ministero sul tipo di certificazione valida ai fini dell’accesso, anche perché ci potrebbe essere un’evoluzione normativa. Però, per essere chiari: per fare l’assistente amministrativo non basterà più il diploma di maturità”.

Quanto a un eventuale punteggio da attribuire alla certificazione informatica, Santoro spiega che *“dipenderà da come si farà la graduatoria, ma probabilmente si tratterà di semplice titolo di accesso”.*

“

Titoli di accesso terza fascia ATA dopo firma ipotesi CCNL

Assistente amministrativo: diploma di scuola secondaria di secondo grado e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Assistente tecnico: diploma di scuola secondaria di secondo grado corrispondente allo specifico settore professionale e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Cuoco: diploma di scuola secondaria di secondo grado con qualifica di tecnico dei servizi di ristorazione, settore cucina e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Guardarobiere: diploma di qualifica professionale di operatore di moda o diploma di scuola secondaria di secondo grado “Sistema moda” e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Infermiere: laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l’esercizio della professione di infermiere e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Collaboratore scolastico: diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o “Certificato di competenze” relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV – da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione

Operatore scolastico: attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. In alternativa diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o “Certificato di competenze” relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV – da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione unitamente a certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e certificazione di competenze socio-assistenziali.

Operatore dei servizi agrari: attestato di qualifica professionale di Operatore agrituristico o Operatore agro industriale o Operatore agro-ambientale o Operatore agro-alimentare o equipollenti e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.